



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0227/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0222/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26514/692pf23-24 GC/CAMF/ep del 19 aprile 2024, depositato il 22 aprile 2024 nei confronti del sig. Francesco Sortino e della società ASD Res Women, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 26514/692pf23-24 GC/CAMF/ep del 19 aprile 2024, depositato il 22 aprile 2024 nei confronti del sig. Francesco Sortino e della società ASD Res Women, per rispondere:

- il sig. Francesco Sortino, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Res Women, della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all'impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15;
- la società ASD Res Women, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza sig. Francesco Sortino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Francesco Sortino e la società ASD Res Women, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Francesco Sortino, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Francesco Sortino, mesi 2 (due) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Res Women, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 21 maggio 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai